

TI_GERICHTE 42.2017.25 vom 2. November 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-11-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2017.25_d20161102

FR: TI_GERICHTE 42.2017.25 du 2 novembre 2016

IT: TI_GERICHTE 42.2017.25 del 2 novembre 2016

Regeste

Ricorso contro decisione su reclamo irricevibile poiché tardivo

Erwägungen

E. 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015).

Nel merito

2.4. Occorre ora esaminare se i ricorrenti possono prevalersi della restituzione del termine.

Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA.

Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid.2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid.1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid.2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura

più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2.5. Nel caso di specie questa Corte ritiene che, non sono dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su reclamo del 23 dicembre 2016.

In effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l'■ inoltro tardivo del ricorso.

Gli insorgenti, del resto, pur avendone la possibilità (cfr. consid. 1.10.), non hanno fatto valere alcuna specifica circostanza che possa in qualche modo giustificare il ritardo con cui è stata contestata la decisione su reclamo del 23 dicembre 2016.

2.6. In simili condizioni, occorre concludere che il ricorso interposto dai coniugi RI 1 contro la decisione su reclamo del 23 dicembre 2016 tardivamente il 21 aprile 2017 è irricevibile (cfr. su questo tema le STF 8C_465/2014 dell'■ 8 luglio 2014 in cui l'■ Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall'■ altra, che l'■ insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine inosservato; STCA 38.2017.7 del 21 febbraio 2017; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016; STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA 42.2012.5 del 26 aprile 2012).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.